

“IO PUNTO SUL SOLE”

Condizioni generali

**per la remunerazione a copertura dei costi di immissione di energia di
origine fotovoltaica prodotta all'interno del comprensorio di Age Sa**

Indice

	Pagina
Preambolo	3
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Campo di applicazione	4
Art. 3 Condizioni legate all'impianto	4
Art. 4 Condizioni tecniche e legali	4
Art. 5 Condizioni amministrative	5
Art. 6 Lista d'attesa	5
Art. 7 Contratto acquisto energia e relativa remunerazione	6
Art. 8 Prezzo di acquisto	6
Art. 9 Cessazione del diritto di acquisto e remunerazione	6
Art. 10 Entrata in vigore delle Condizioni generali	6

Condizioni generali per la remunerazione a copertura dei costi di immissione di energia di origine fotovoltaica prodotta all'interno del comprensorio di Age Sa

PREAMBOLO

L'orientamento della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale conferma e rinforza l'importanza delle energie rinnovabili, facendone uno dei pilastri della nuova politica energetica. La legislazione federale attualmente in vigore in materia energetica prevede che la generazione annua media di elettricità a partire da energie rinnovabili debba essere aumentata entro il 2030 di almeno 5400 GWh all'anno. Il progetto di Legge federale sull'energia – facente parte del primo pacchetto di misure della Confederazione volto all'incentivazione delle energie rinnovabili – si spinge oltre e prevede quale obiettivo di raggiungere produzioni annue di almeno 11940 GWh nel 2035 e di almeno 24220 GWh nel 2050. Inoltre, sempre per favorire l'incremento della produzione di energia rinnovabile, la Confederazione autorizza e incoraggia le imprese d'approvvigionamento elettrico ad adottare misure volte all'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

Dal 2009, il raggiungimento di detto obiettivo è incentivato dalla Confederazione con la Remunerazione a copertura dei costi di immissione (RIC). Tuttavia, in ragione dei mezzi finanziari limitati a disposizione della Confederazione, migliaia di progetti devono essere inseriti da Swissgrid in una lista d'attesa.

A livello cantonale, uno degli assi portanti del piano d'azione 2013 del piano energetico cantonale (PEC) verte sulla produzione energetica ed approvvigionamento efficienti, sicuri e sostenibili; ciò comporta in particolare la promozione delle fonti rinnovabili indigene. Come risulta dal PEC e dalla scheda settoriale consacrata al fotovoltaico, grazie alla posizione preferenziale del Cantone, in Ticino le potenzialità derivanti dallo sfruttamento del fotovoltaico sono molto importanti. Secondo l'ultima stima cantonale, la produzione di energia da fonte fotovoltaica corrisponde ad una potenza installata totale pari a 2.4 MW. La scheda settoriale indica che si potrebbero installare in Ticino fino a 250 MW.

In considerazione di quanto precede, in pieno adeguamento con la strategia energetica di Cantone e Confederazione, Age Sa ha dunque deciso - con l'avallo di tutti i Municipi dei Comuni toccati dall'iniziativa - di incrementare la parte di energia rinnovabile da distribuire ai consumatori, acquistando energia di origine fotovoltaica prodotta all'interno del suo comprensorio. Al momento attuale - e in ragione delle condizioni geografiche del suo comprensorio - Age prevede infatti di remunerare esclusivamente energia prodotta da impianti fotovoltaici annessi o integrati che, una volta a regime, produrranno circa il 5% del suo fabbisogno elettrico totale.

Le presenti Condizioni generali (in seguito, *le Condizioni*) hanno lo scopo di fissare le condizioni per l'acquisto dell'energia fotovoltaica da parte di Age Sa.

Art. 1 Oggetto

- 1.1 Nel quadro della sua strategia energetica, Age Sa si sostituisce provvisoriamente a Swissgrid e alla RIC federale mediante la retribuzione a copertura dei costi di energia fotovoltaica prodotta localmente (in seguito R-ECO).
- 1.2 La R-ECO permette ad Age Sa di acquistare l'elettricità - per il momento solo di origine fotovoltaica – prodotta da impianti realizzati nel suo comprensorio a partire dal 1° gennaio 2013 e fino ad un massimo di produzione complessiva di energia fotovoltaica di 5000 MWh/anno. Raggiunta tale quota di produzione annua, la richiesta di remunerazione dell'energia da parte del proprietario dell'impianto entra in lista d'attesa. Questa operazione risulta finanziariamente sostenibile per Age Sa grazie ad un modesto aumento della tariffa elettrica per i suoi consumatori finali. Tale aumento si giustifica in ragione dell'energia più "pregiata" (plusvalore ecologico) messa a disposizione dei propri consumatori.

Art. 2 Campo di applicazione

- 2.1 La R-ECO si applica all'energia prodotta da tutti gli impianti di produzione messi in servizio nel comprensorio di Age Sa a partire dal 1. gennaio 2013 e inseriti sulla lista d'attesa di Swissgrid.

Art. 3 Condizioni legate all'impianto

- 3.1 L'impianto di produzione del richiedente deve trovarsi all'interno del comprensorio gestito da Age Sa (Comuni di Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo). Per di più, l'impianto dev'essere raccordato direttamente alla rete elettrica di distribuzione di Age Sa.
- 3.2 Hanno diritto di richiedere la remunerazione i proprietari di impianti fotovoltaici annessi o integrati. La nozione di impianto fotovoltaico annesso o integrato corrisponde a quella dell'art. 2 dell'appendice 1.2 dell'OEn.

Art. 4 Condizioni tecniche e legali

Le condizioni cumulative seguenti devono essere adempiute:

- 4.1 A garanzia della continuità della produzione di elettricità, il richiedente - qualora non disponga della proprietà dello stabile al quale l'impianto è o sarà annesso o integrato - deve beneficiare di una servitù d'uso o di un altro diritto che presenti le medesime garanzie di continuità della produzione, della durata di almeno 25 anni sui mq di superficie occupati dall'impianto stesso.
- 4.2 Il raccordo dell'impianto di produzione dev'essere conforme alle direttive del Metering Code (norme tecniche per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misurazione).
- 4.3 L'elettricità immessa nella rete di Age Sa dev'essere registrata mediante uno strumento di misurazione tarato. I costi relativi allo strumento di misura e alla messa a disposizione dei dati misurati sono a carico del richiedente.
- 4.4 Il richiedente è tenuto ad adottare, a sue spese, le misure necessarie per evitare effetti perturbatori d'ordine tecnico alla rete Age Sa causati dal suo impianto.

- 4.5 Il richiedente deve aver realizzato, a sue spese, l'allacciamento del suo impianto alla rete di Age Sa. Per il resto, sono applicabili le Condizioni generali di Age Sa e, in particolare, gli artt. 5 e 7.

Art. 5 Condizioni amministrative

- 5.1 Il richiedente deve aver sottoposto a Swissgrid una domanda valida e che corrisponda alle esigenze della Legge federale sull'energia (LEne), alla sua Ordinanza di esecuzione (OEn) e alle sue appendici.
- 5.2 Swissgrid deve aver statuito positivamente sulla ricevibilità del progetto, ma lo stesso è stato inserito nella lista d'attesa. In caso di irricevibilità (rifiuto) del progetto del richiedente da parte di Swissgrid o di non-conformità con il diritto federale, l'acquisto a copertura dei costi da parte di Age Sa è parimenti escluso.
- 5.3 Il richiedente deve trasmettere ad Age Sa una copia completa del dossier sottoposto a Swissgrid, così come tutti i documenti ricevuti da Swissgrid, in particolare la decisione di inserire l'impianto in lista d'attesa.
- 5.4 Inoltre, per l'ottenimento della R-ECO, la notifica dell'impianto ad Age Sa dev'essere eseguita utilizzando l'apposito [formulario](#). Il formulario, disponibile anche presso lo sportello di Age Sa, dev'essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto ed inviato - unitamente agli allegati in esso richiesti - all'indirizzo indicato sul formulario stesso.
- 5.5 Il trattamento delle domande da parte di Age Sa avviene secondo l'ordine di invio delle stesse; fa fede la data del timbro postale.
- 5.6 Alla notifica fa seguito una comunicazione da parte di Age Sa. In caso di accettazione dell'energia prodotta dall'impianto nella R-ECO, Age Sa comunica il termine entro il quale devono essere notificati l'avanzamento del progetto e la messa in esercizio dell'impianto. Indicativamente, la scadenza per la notifica di avanzamento del progetto è di 6 mesi - rispettivamente 12 mesi per la messa in esercizio - a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione. Il termine di messa in esercizio può essere prolungato in caso di circostanze eccezionali. I dettagli verranno regolati nel contratto che accompagnerà la decisione di acquisizione dell'energia prodotta.
- 5.7 La notifica di avanzamento del progetto dev'essere eseguita utilizzando l'apposito [formulario](#). Il formulario, distribuito anche allo sportello di Age Sa, dev'essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato - unitamente agli allegati in esso richiesti - all'indirizzo indicato sul formulario stesso.
- 5.8 La notifica di messa in esercizio dev'essere eseguita utilizzando l'apposito [formulario](#). Il formulario, distribuito anche allo sportello di Age Sa, dev'essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato - unitamente agli allegati in esso richiesti - all'indirizzo indicato sul formulario stesso.

Art. 6 Lista d'attesa

- 6.1 Qualora la produzione complessiva di energia proveniente da impianti fotovoltaici prevista per la data di probabile messa in servizio dell'impianto annunciato superi la soglia limite dei 5000 MWh all'anno, Age Sa può decidere di inserire la richiesta in lista di attesa. La lista d'attesa è organizzata in base alla data di notifica e alla produzione prevista dell'impianto, e viene sbloccata con comunicazione di Age Sa non appena la produzione

complessiva proveniente da impianti fotovoltaici prevista per l'anno di messa in esercizio scenda sotto la soglia limite dei 5000 MWh/anno.

Art. 7 Contratto acquisto energia e relativa remunerazione

- 7.1 A seguito dell'accettazione dell'impianto, l'acquisto dell'energia e la relativa remunerazione restano subordinati alla conclusione di un contratto tra Age Sa e il richiedente. Il contratto non potrà eccedere la durata massima di 25 anni; lo stesso fissa la data di inizio dell'acquisto e della remunerazione.
- 7.2 In caso di vendita o di altra forma di alienazione dell'impianto, il diritto di acquisto e remunerazione è trasferito al nuovo proprietario alle medesime condizioni e previa comunicazione ad Age Sa.

Art. 8 Prezzo di acquisto

- 8.1 La remunerazione per impianti annunciati a partire dal 1. aprile 2016 è fissata a **0.16 Chf per kWh (IVA inclusa)**. La tariffa è adattata di anno in anno tenendo conto, in particolare, delle variazioni del costo tecnologico del fotovoltaico e della RIC federale.
- 8.2 Il prezzo d'acquisto è dovuto per la quantità di elettricità misurata al punto di immissione nella rete Age Sa. Il conteggio della produzione avviene ogni sei mesi, di regola a fine giugno e a fine dicembre.

Art. 9 Cessazione del diritto di acquisto e remunerazione

- 9.1 Il diritto alla R-ECO terminerà il giorno in cui al richiedente sarà notificato il diritto a percepire la RIC federale o la remunerazione unica (RU) di Swissgrid (timbro postale + 30 gg. di crescita in giudicato) o analoghe remunerazioni cantonali per l'impianto accettato da Age Sa. Il richiedente è tenuto ad informare immediatamente Age Sa della decisione positiva di Swissgrid.

Art. 10 Entrata in vigore delle Condizioni generali

- 10.1 Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1. aprile 2016, annullano e sostituiscono tutti i documenti precedenti, e rimangono valide fino a nuovo avviso.

Chiasso, aprile 2016